

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 28 APRILE 2023

IL CONSIGLIO GENERALE

“Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica; visto l’articolo 4 dello Statuto dell’Ente, che prevede tra le finalità istituzionali dell’ACI il presidio dei diversi versanti della mobilità, l’attuazione di forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria ed assicurativa dirette a facilitare l’uso degli autoveicoli, nonché la promozione dell’educazione dei conducenti allo scopo di migliorare la sicurezza stradale; visto il vigente Regolamento di *governance* delle Società partecipate dall’Ente, adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 1 *bis*, del decreto legge 25 luglio 2018, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, con il quale è stata riconosciuta all’ACI e agli Automobile Club federati, in quanto Enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica, la facoltà di adeguarsi con propri regolamenti ai principi generali desumibili dal citato decreto legislativo n.175/2016 sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa; visto in particolare l’articolo 2.1 del Regolamento in questione, che prevede la sottoposizione al Consiglio Generale delle operazioni di costituzione, anche indiretta, di Società; preso atto che l’ACI detiene una partecipazione dell’80% nel capitale sociale della SARA Assicurazioni Spa, Compagnia assicuratrice ufficiale dell’Ente con sede in Roma; tenuto conto che la Società, anteriormente al 31 dicembre 2015, ha emesso strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e, più precisamente, un prestito obbligazionario con data di inizio negoziazione al 3 febbraio 2015 e scadenza al 3 febbraio 2025, ed è quindi equiparata, ai fini dell’applicazione del richiamato decreto legislativo, alle Società quotate; preso atto di quanto rappresentato dal Presidente in corso di seduta in merito alla richiesta della SARA di essere autorizzata alla costituzione di una nuova Società, con denominazione da definirsi, nella forma di Società a responsabilità limitata interamente partecipata dalla stessa SARA con capitale sociale di €. 400.000, per lo svolgimento di attività strumentali ai servizi assicurativi erogati dalla Compagnia; preso atto della documentazione al riguardo sottoposta dalla Presidenza al Consiglio Generale; visti, in particolare, l’estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della SARA del 24 novembre 2022 che ha deliberato la costituzione della nuova Società ed il relativo schema di Statuto, che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett. A) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; tenuto conto che la SARA, in qualità di impresa di assicurazione operante in Italia, è sottoposta ai poteri di vigilanza dell’IVASS ai sensi del decreto legislativo n.209/2005 “Codice delle Assicurazioni Private”; preso atto che, nell’ambito dell’istruttoria attivata, la Compagnia ha adempiuto agli obblighi di informativa nei confronti dell’IVASS previsti dall’articolo 79 del citato decreto legislativo n.209/2005 e dagli articoli 11 e 16 del

Regolamento IVASS n. 10/2015, conformandosi in tale contesto alla richiesta di integrazione dello schema di Statuto della nuova Società formulata dall'Istituto di vigilanza; preso atto della significativa dinamicità che caratterizza il mercato assicurativo, con propensione da parte delle principali Compagnie ad arricchire e diversificare l'offerta dei servizi alla clientela, in particolare nel settore della mobilità, anche mediante strumenti telematici volti al monitoraggio dello stile di guida dei conducenti e alla predisposizione di nuove soluzioni assicurative; considerato che la SARA Assicurazioni, che vanta già una considerevole esperienza nel settore della mobilità anche per effetto delle sinergie al riguardo attivate con l'ACI, ha ritenuto, a seguito di specifica analisi di mercato, di sviluppare ulteriormente il rapporto con gli assicurati attraverso la previsione di servizi evolutivi ed innovativi, anche a carattere non prettamente assicurativo, in un'ottica di diversificazione ed efficientamento dell'offerta, di ottimizzazione dei costi e di incremento dei ricavi; tenuto conto che a tal fine è stata predisposta la citata operazione di costituzione della *NewCo*, che avrà sede in Roma e che sarà preposta all'esercizio delle seguenti principali attività strumentali, integrative e di supporto alla complessiva azione della SARA: - sviluppo, produzione e commercializzazione di servizi e prodotti tecnologici atti all'elaborazione e alla trasmissione di dati e all'interazione con l'ambiente esterno tramite *internet*; - raccolta, analisi e commercializzazione di dati; - fornitura di servizi di consulenza e di supporto propedeutici all'ottimizzazione dell'esercizio del *business* assicurativo e non assicurativo, anche sulla base di tecnologie e attività sperimentali; - studio, progettazione, realizzazione, commercio e gestione di sistemi innovativi o non convenzionali per il trasporto privato o, comunque, attinenti alla mobilità convenzionale ed innovativa in genere; - gestione, produzione e commercio di servizi commerciali e di noleggio, con o senza conducente; - sviluppo di ulteriori attività multiservizi, comprese quelle di ricerca, studio e progettazione in materia di mobilità, purché connesse e strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale; tenuto conto che, quale primo *step* operativo, è prevista l'attivazione da parte della nuova Società dei seguenti servizi sui diversi canali della SARA, in combinazione con le polizze assicurative: - intermediazione di servizi di telematica erogati da Società che sviluppano e producono servizi legati alla mobilità, anche strumentali rispetto all'attività strettamente assicurativa, con offerta, in particolare, del servizio di telematica ai clienti SARA in *bundle* con la polizza assicurativa collocata tramite i canali diretti e indiretti della Compagnia, ovvero a clienti che agiscono nell'ambito della propria attività imprenditoriale nel settore della mobilità e che intendono arricchire la propria offerta commerciale con prodotti e servizi ad alto valore tecnologico; - vendita diretta a Società di noleggio a lungo termine di un servizio di *scoring* dello stile di guida della relativa clientela, sulla base di dati forniti da apparati atti a registrare l'attività dei veicoli; - intermediazione del servizio di noleggio a lungo termine di auto offerto da operatori che abbiano, a tal fine, stipulato appositi accordi di *partnership* con la nuova Società, anche per consentire alla rete agenziale della Compagnia di offrire il servizio alla propria clientela; - vendita di corsi di guida sicura offerti dalla Società ACI Vallelunga, partecipata dall'ACI nella

misura del 100% del capitale sociale; considerato, in relazione a quanto sopra, che le attività previste in capo alla nuova Società si sostanziano nello sviluppo tecnologico e nell'ampliamento dei servizi della SARA, in un'ottica di diversificazione dell'offerta, di incremento degli *standard* di qualità e di miglioramento della gestione, con l'obiettivo di conseguire un'ottimizzazione dei costi ed un aumento dei ricavi, anche per effetto di una più avanzata ed economica gestione del rischio assicurativo che potrà derivarne; ritenuto il particolare rilievo strategico che riveste per la SARA l'acquisizione di uno specifico *know how* nei servizi di telemetria, non solo ai fini del complessivo efficientamento della propria offerta, ma anche per mantenere i necessari livelli di competitività rispetto all'evoluzione registrata nel mercato assicurativo di riferimento; considerato che l'operazione è tale da garantire in prospettiva anche lo sviluppo di ulteriori sinergie tra l'ACI e la SARA, con particolare riguardo alla possibilità di una più ampia diffusione, tramite i canali della Compagnia, dei corsi di guida sicura erogati dalla Società controllata ACI Vallelunga; considerato che la SARA non può provvedere direttamente alle attività di cui sopra, per i vincoli posti dall'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n.209/2005, che limita l'oggetto sociale delle imprese di assicurazione all'esercizio dei soli rami *vita* oppure dei soli rami *danni* e della relativa riassicurazione; rilevato che il modello di autoproduzione prescelto attraverso la costituzione di una nuova Società interamente partecipata, risponde all'esigenza di garantire i necessari profili di riservatezza dei dati trattati e di assicurare l'indispensabile tutela delle soluzioni tecnologiche sviluppate e dei propri algoritmi di valutazione dei dati telemetrici rilevati, evitandone la messa a disposizione di strutture terze, a salvaguardia della proprietà industriale della Compagnia; considerato che detto modello consente una gestione autonoma, funzionale ed integrata dell'intero catalogo dei servizi a valore aggiunto associati alla componente assicurativa ed è tale da garantire alla Compagnia la possibilità di un più efficace presidio e di un rapporto maggiormente diretto e flessibile con la rete agenziale, attraverso un'unica piattaforma di intermediazione commerciale, oltre che con la clientela, ponendo le basi per un ulteriore sviluppo dei servizi; rilevato altresì che la soluzione organizzativa prescelta risulta più funzionale ed è tale da prefigurare per la SARA un maggiore efficientamento economico e gestionale rispetto all'alternativa della acquisizione dei medesimi servizi da *provider* terzi; tenuto conto che la costituenda Società sarà anch'essa assoggettata alla vigilanza dell'IVASS ai sensi del Regolamento IVASS n.22/2016, in quanto "società strumentale" all'attività assicurativa in conformità alla previsione dell'articolo 2, comma 1, lett. h), del Regolamento IVASS n.17/2016; considerato che l'operazione verrà finanziata con fondi propri della SARA, rappresentati da liquidità disponibili a fronte dei risultati di bilancio estremamente positivi registrati negli anni dalla Compagnia, e che la stessa determinerà una riduzione del tutto marginale del *solvency ratio* della Società, stimata nella misura di circa lo 0,1%; visto il *business plan* dell'iniziativa, dal quale si evince il complessivo equilibrio economico dell'operazione, che presenta una previsione di utile di esercizio già a partire dal terzo anno di avvio ed un *trend* di progressiva crescita negli anni

successivi, sino ad arrivare ad una stima di utile nel quinto anno di operatività di oltre 800 mila euro al netto delle imposte, per effetto, da un lato, del progressivo incremento dei ricavi attesi, e, dall'altro, della graduale ottimizzazione dei costi; considerato conseguentemente, in relazione alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della SARA ed alle positive previsioni del *business plan* dell'operazione, che la programmata costituzione societaria risulta pienamente sostenibile sia per la SARA sia, indirettamente, per l'ACI, nella sua qualità di azionista di controllo della Compagnia; ravvisata la compatibilità dell'operazione con la vigente normativa europea in materia di aiuti di stato alle imprese in quanto, per un verso, posta in essere esclusivamente con risorse proprie della SARA acquisite dall'attività assicurativa della stessa svolta sul libero mercato e, sotto altro profilo, perché tale da non determinare, neppure potenzialmente, squilibri nell'assetto concorrenziale del settore assicurativo, sia per la marginalità ed il carattere pienamente strumentale delle attività richieste alla *Newco*, sia perché finalizzata a garantire il mantenimento della competitività della SARA rispetto alle altre Compagnie assicurative che hanno già sviluppato ed offerto alla clientela medesimi o analoghi implementazioni ed arricchimenti dell'offerta assicurativa; ritenuta la costituzione della nuova Società strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali che l'ACI, per il tramite della SARA Assicurazioni, persegue nell'ambito dell'assistenza assicurativa agli automobilisti, in quanto finalizzata ad assicurare, attraverso l'indispensabile innovazione tecnologica e l'implementazione dei servizi, il permanere delle condizioni di piena competitività della stessa SARA sul mercato di riferimento e a garantire lo sviluppo ed il miglioramento qualitativo dell'offerta messa a disposizione dall'Ente ai propri Associati ed all'utenza automobilistica in generale, in un contesto di ulteriore efficientamento gestionale ed economico della Compagnia; all'unanimità: **delibera** la costituzione di una Società interamente partecipata dalla Società controllata SARA Assicurazioni Spa, nella forma di società a responsabilità limitata con capitale sociale di €. 400.000, nei termini e per le motivazioni di cui in premessa, con oneri ad esclusivo carico della stessa SARA; **conferisce mandato** al Presidente per la trasmissione della presente deliberazione alle Autorità di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175. L'esecutività del provvedimento rimane subordinata alle condizioni previste da detta disposizione.”.

Allegato “...” al N. Repertorio... N. Raccolta ...

STATUTO DELLA SOCIETÀ

“[●] S.R.L.”

TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Art. 1) DENOMINAZIONE

1. È costituita una società a responsabilità limitata denominata:

“[●] società a responsabilità limitata” o, in forma abbreviata, “[●] S.r.l.” (di seguito la “**Società**”).

2. La società fa parte del gruppo assicurativo Sara. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la società Sara Assicurazioni S.p.A. Assicuratrice ufficiale dell'automobile club d'Italia (“**Sara Assicurazioni**”) adotta per l'attuazione della normativa vigente e delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli amministratori della Società forniscono alla società Sara Assicurazioni ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

Art. 2) OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi e prodotti tecnologici capaci di connettersi, elaborare e trasmettere dati e interagire con l'ambiente esterno grazie all'utilizzo di internet;
- la raccolta, l'analisi e la commercializzazione di dati;
- la fornitura di servizi di consulenza e di supporto propedeutici all'ottimizzazione dell'esercizio del *business* assicurativo e non assicurativo, anche sulla base di tecnologie e attività sperimentali.

La Società ha altresì per oggetto sociale lo studio, la progettazione, la realizzazione, il commercio e la gestione di sistemi innovativi o non convenzionali per il trasporto privato o, comunque, attinenti alla mobilità convenzionale ed innovativa in genere, nonché la gestione, la produzione, il commercio di servizi commerciali e di noleggio con o senza conducente. La Società potrà estendere l'oggetto ad ulteriori attività multiservizi, incluse l'attività di prestazione di servizi alle persone e servizio di ricerca, studio, progettazione e costruzione con particolare riferimento al settore della mobilità, purché connessi e strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale primario e prevalente ed a qualsiasi altra attività che abbia attinenza allo scopo sociale e che consenta lo sviluppo delle iniziative della stessa.

In tali ambiti, la Società può anche effettuare:

- lo studio, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, il commercio di

- servizi in ambito di innovazione digitale inerenti l'informatica, la telematica, la robotica, la domotica, la geolocalizzazione e la mobilità;
- lo studio, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, il commercio di tecnologie, piattaforme e algoritmi a supporto dell'analisi dei dati e della loro trasmissione;
 - lo studio, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, il commercio, il noleggio, la locazione e la concessione in comodato nonché la gestione, l'installazione e la manutenzione di dispositivi tecnologici propri e/o di terzi;
 - l'attività di studio, la progettazione, la creazione e la gestione di software e di *hardware*;
 - l'acquisizione, la gestione e la fornitura di informazioni, dati e servizi attraverso tutti i possibili strumenti di diffusione, elettronici e simili, attualmente o in futuro messi a disposizione dalla tecnologia e dalla scienza (ad esempio, reti internet, gps, gsm, ecc.);
 - la promozione di studi e sperimentazioni collegate alle tecnologie automobilistiche, di produzione di domotica e wearable, anche attraverso test e valutazioni tecniche su dispositivi, tecnologie e strumenti propri e di terzi, anche procedendo a riparazioni di carrozzeria, di meccanica ed elettriche;
 - controlli tecnici ed esecuzione di perizie di danni e la loro quantificazione.

Per lo svolgimento delle suddette attività, la Società potrà:

- sottoscrivere accordi di produzione, fornitura e disegno industriale;
- identificare e sottoscrivere accordi di collaborazione commerciale e industriale;
- utilizzare qualsiasi canale proprio e di terzi, sia fisico sia digitale, per la distribuzione e interazione con il cliente;
- provvedere alla creazione e gestione di call center e simili;
- organizzare corsi e seminari finalizzati all'aggiornamento e al perfezionamento del personale tecnico;
- stipulare convenzioni con officine meccaniche, carrozzerie, produttori e distributori di ricambi;
- effettuare accertamenti patrimoniali, visure presso uffici pubblici e assumere mandati di qualsiasi tipo da parte di compagnie di assicurazione o di terzi.

La Società potrà inoltre provvedere alla registrazione, all'acquisizione, all'utilizzazione economica, la cessione e concessione di licenze, di brevetti, marchi d'impresa, modelli, diritti d'autore e, in generale, di ogni altro diritto di proprietà industriale ed intellettuale.

Ai fini di cui sopra la Società può compiere infine le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei

confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la concessione di mutui, sovvenzioni e finanziamenti, l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e Società, anche intervenendo alla loro costituzione;

Essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

2. La Società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di *import-export*), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

3. La Società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

4. Sono tassativamente escluse dall'attività sociale lo svolgimento professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e delle altre attività riservate di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'appello al pubblico risparmio di cui al medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di raccolta del risparmio tra il pubblico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 nonché lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualsiasi altra attività finanziaria soggetta a riserva di legge.

È altresì escluso lo svolgimento di qualsiasi attività professionale riservata.

Art. 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della Società è fissata fino al 2080, e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

Art. 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La Società ha sede nel Comune di Roma.

2. L'Organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

3. La decisione di trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune di Roma compete all'Organo amministrativo; spetterà invece ai soci con decisione da assumersi in forma assembleare negli altri casi.

4. Il domicilio dei Soci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro Imprese. Pertanto, il mutamento del relativo domicilio, nei confronti della Società, produce effetto dal momento della relativa iscrizione nel Registro Imprese.

5. Il domicilio dei componenti dell'Organo amministrativo e, laddove nominati, del Sindaco ovvero del Collegio Sindacale, secondo la normativa tempo per tempo vigente, per i loro rapporti con la Società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

TTITOLO II – CAPITALE, OBBLIGAZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 5) CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in euro [400.000,00 (euro - quattrocentomila/00)].
2. I conferimenti - anche in sede di aumento del capitale sociale - possono avere ad oggetto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2464 del codice civile, qualunque elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.
3. L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, salvo il disposto degli articoli 2482 e seguenti del codice civile, anche mediante assegnazione - a singoli Soci o a gruppi di Soci - di determinate attività sociali. Il capitale sociale può essere aumentato con modificazione del presente statuto; spetta ai Soci il diritto di sottoscrivere l'aumento, in proporzione delle rispettive partecipazioni sociali.
4. Le quote sono indivisibili e la Società non riconosce che un titolare per ciascuna di esse; pertanto, in caso di comproprietà, i contitolari dovranno nominare un rappresentante comune.
5. Le quote sociali sono liberamente trasferibili.
6. I diritti sociali spettano ai Soci, in misura proporzionale alle loro quote di partecipazione.
7. La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
8. È attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 del codice civile.

Art. 6) STRUMENTI FINANZIARI

1. La Società con delibera assunta dall'Assemblea dei Soci può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'emissione di titoli di debito (nominativi o all'ordine) destinati ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, a norma delle leggi speciali, prevedendo condizioni e modalità di rimborso del prestito.

Art. 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I Soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità

alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia, salvo quanto disposto dall'art. 2467 del codice civile

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 8) RECESSO DEL SOCIO

1. I Soci possono recedere dalla Società nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

2. Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione - all'Organo amministrativo - mediante lettera raccomandata a./r.; la lettera raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese - o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ex articolo 2478 del codice civile - della deliberazione che legittima l'esercizio del diritto di recesso, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; il recesso non può essere esercitato che per l'intera partecipazione sociale.

3. Se il fatto che legittima il diritto di recesso è diverso da una deliberazione dell'Assemblea dei Soci, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

4. Il recesso si intende esercitato con effetto dal giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede legale della Società.

5. Il recesso non può essere esercitato, e - se già esercitato - è privo di efficacia, se - entro novanta (90) giorni dall'esercizio del recesso - la Società revoca la deliberazione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

6. In caso di esercizio del diritto di recesso, la quota di partecipazione sarà rimborsata al socio recedente, in proporzione del patrimonio sociale, tenuto conto del suo valore di mercato; in caso di disaccordo, la determinazione - ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile - è compiuta tramite un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvederà nel rispetto delle seguenti previsioni: (i) il valore della quota sarà determinato sulla base del valore della Società e in proporzione a questo, senza prendere in considerazione premi di maggioranza o sconti di minoranza; e (ii) il valore della Società sarà calcolato con riferimento alla data della valutazione, sulla base del valore netto patrimoniale rettificato di *plus* e *minus* valenze latenti, al netto dell'impatto fiscale; il valore dei beni immobili di proprietà della Società sarà calcolato sulla base del valore di vendita in blocco.

7. Il rimborso della partecipazione del socio recedente deve essere eseguito entro centottanta (180) giorni dalla dichiarazione di recesso inviata alla Società.

8. Il rimborso avviene mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta, o mediante offerta della partecipazione sociale da rimborsare ad un terzo, concordemente individuato dai soci medesimi; in mancanza, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o - in difetto - riducendo il capitale sociale in misura corrispondente, e salvo quanto previsto dall'articolo 2482 del codice civile.

9. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, non vi sono cause convenzionali di esclusione dei Soci.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9) CONVOCAZIONE

1. Le Assemblee sono convocate dall'Organo Amministrativo a mezzo PEC o con lettera raccomandata inviata ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, al domicilio dal Registro Imprese; la lettera o la comunicazione di posta elettronica certificata - contenenti l'avviso di convocazione - devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nella convocazione può - inoltre - essere fissato il giorno per la seconda convocazione, purché nello stesso luogo; questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione; in seconda convocazione, l'assemblea delibera sulle materie che avrebbero dovute essere trattate nella prima convocazione.

2. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita - e le sue deliberazioni si intendono in ogni caso adottate - quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'organo amministrativo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

4. È ammessa la possibilità che le assemblee si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio conferenza o in audio videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci; in particolare, è necessario che: (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno; (iv) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea costituita ai sensi dell'art. 9, par. 2, che precede) i luoghi collegati

in audio conferenza o in audio video conferenza a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente dell'assemblea.

5. Le adunanze dell'Assemblea potranno essere tenute anche esclusivamente per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che risultino rispettate le regole previste per i collegamenti a distanza.

6. Della predetta modalità di svolgimento dovrà essere data indicazione nell'avviso di convocazione, potendosi omettere l'indicazione del luogo fisico presso il quale si svolgerà la riunione. Restano ferme tutte le altre formalità previste nello Statuto per la convocazione.

Art. 10) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; detto termine potrà essere di centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge; l'Assemblea è - inoltre - convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai Soci, ai sensi di legge.

2. Sono, in ogni caso, riservate alla competenza dei Soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina dell'Organo Amministrativo;
- le modificazioni dello statuto sociale;
- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- le operazioni sul capitale sociale (inclusi - a titolo esemplificativo - aumenti di capitale, riduzioni di capitale, emissione di titoli di debito, fusioni e scissioni).

Art. 11) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E VOTO

1. Possono intervenire all'Assemblea coloro che risultano essere soci al registro delle imprese. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

2. Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

3. Le decisioni e le delibere dei soci sono assunte con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

4. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai

sensi dell'articolo 2468, quarto comma, del codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

5. L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

6. Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche inderogabili maggioranze.

Art. 12) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO PER ISCRITTO.

1. Le decisioni dei Soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da una maggioranza pari a quella infra prevista.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta.

3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente Articolo 12 devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 13) PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dai Soci intervenuti; l'Assemblea nomina - inoltre - un Segretario, anche non socio; delle deliberazioni assembleari verrà redatto un apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e riportato nell'apposito libro.

2. Nei casi di legge e - inoltre - quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio, da lui scelto.

TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

Art. 14) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei Soci in occasione della relativa nomina: a) da un Amministratore unico; b) da un Consiglio di Amministrazione formato da 2 (due) a 7 (sette) componenti, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
2. L'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche tra non soci, e sono rieleggibili.
3. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile

Art.15) DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.

1. L'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
2. Gli amministratori sono rieleggibili.
3. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri (in caso di numero pari), o la maggioranza degli stessi (in caso di numero dispari) decade l'intero Consiglio di Amministrazione. L'organo di controllo o il revisore, se nominati, oppure – in caso contrario – gli altri consiglieri devono, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art.16) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

1. Gli amministratori avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
2. I soci possono, inoltre, assegnare agli amministratori un compenso, che sarà determinato dall'Assemblea dei Soci o - se del caso - dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile

Art. 17) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti un Presidente.
2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto *infra* previsto, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto con le stesse modalità previste per le adunanze dei soci.
3. Oltre ai casi previsti dalla legge, su richiesta di un amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve decidere in riunione collegiale.

4. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio, fax, posta elettronica), almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima dell'adunanza e in caso di urgenza almeno 1 (un) giorno lavorativo prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, negli altri Paesi membri dell'Unione Europea, Regno Unito o in Svizzera.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede, di intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le stesse modalità previste per l'assemblea.

5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano la totalità dei consiglieri e la maggioranza dei membri del collegio sindacale e tutti gli aventi diritto a intervenire siano stati previamente informati della riunione e non hanno sollevato obiezioni sui punti all'ordine del giorno. È fatto salvo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

6. Per la validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la maggioranza assoluta dei voti degli amministratori in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti degli amministratori in carica.

Art. 18) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. All'Organo Amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto previsto inderogabilmente disposto dalla legge o dallo statuto.

2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni nei limiti dell'art. 2381, quarto comma, del codice civile ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, del codice civile.

3. Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di

Amministrazione e del suo Presidente.

Art. 19) RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Società.
2. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.
3. Possono essere nominati institori e/o procuratori per determinati atti o categorie di atti.
4. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art. 20) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Quando i soci ne ravvisano l'opportunità, oppure nei casi di nomina obbligatoria previsti *ex lege*, i soci nominano alternativamente:

- (i) un revisore;
- (ii) un revisore e un organo di controllo;
- (iii) un organo di controllo con funzione anche di revisione legale dei conti.

2. L'organo di controllo della società può essere costituito, alternativamente, su decisioni dei soci al momento della nomina, da (i) un sindaco unico; oppure (ii) da un collegio sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti.

3. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione con le stesse modalità previste per l'assemblea.

4. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

5. Sia ai casi di nomina facoltativa sia ai casi di nomina obbligatoria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2477 del codice civile, in quanto compatibili, quelle in materia di società per azioni.

TITOLO V ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 21) ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge da sottoporre all'assemblea per

l'approvazione.

3. Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

4. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO VI – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 22) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. Al verificarsi dei casi previsti dalla legge, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

25.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'Organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e disciplinando i criteri della liquidazione secondo quanto previsto dall'articolo 2487 del codice civile.

Art. 23) DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.